

CAMERA DEI DEPUTATI

Aula
26 gennaio 2012

C. 4865-A/R

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

ORDINI DEL GIORNO ACCETTATI DAL GOVERNO

VALUTAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI DETENUTI DA IMPRESE DI ASSICURAZIONI

La Camera,

premesso che:

appare necessario attenuare l'effetto pro-ciclico delle regole di vigilanza ed evitare che - per neutralizzare l'anomala volatilità dei prezzi dei titoli di stato che si osserva nel mercato azionario - le compagnie si trovino costrette a ridurre gli investimenti in questi strumenti finanziari;

le misure anticrisi in essere per il settore assicurativo hanno natura straordinaria e sono scadute il 31 dicembre 2011, mentre in Francia e Germania sono state introdotte norme di natura strutturale che determinano uno svantaggio competitivo per le imprese italiane;

si considera opportuna l'introduzione di una previsione normativa che consenta l'utilizzo del valore di acquisto dei titoli obbligazionari, anziché del loro valore corrente, fatta eccezione per le perdite durevoli riscontrabili dal conto economico e a condizione che i titoli non vengano ceduti prima della loro scadenza,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare in via strutturale una norma simile a quella in vigore in Francia e Germania;

a promuovere - nell'ambito della proroga degli effetti derivanti dall'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni - una norma volta a prevedere che - ai fini della solvibilità individuale e di gruppo, nonché degli attivi a copertura della riserve tecniche - le eventuali minusvalenze e plusvalenze latenti su tutte le obbligazioni non siano prese in considerazione. Ciò a condizione che, alla luce dell'evoluzione del portafoglio assicurativo, la cessione di tali titoli non si renda necessaria prima della loro scadenza e che si tenga conto di eventuali perdite di carattere durevole.

9/4865-AR/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Girlanda (PDL).

La Camera,

premessi che:

appare necessario attenuare l'effetto pro-ciclico delle regole di vigilanza ed evitare che - per neutralizzare l'anomala volatilità dei prezzi dei titoli di Stato che si osserva nel mercato azionario - le compagnie si trovino costrette a ridurre gli investimenti in questi strumenti finanziari;

le misure anticrisi in essere per il settore assicurativo hanno natura straordinaria e sono scadute il 31 dicembre 2011, mentre in Francia e Germania sono state introdotte norme di natura strutturale che determinano uno svantaggio competitivo per le imprese italiane;

si considera opportuna l'introduzione di una previsione normativa che consenta l'utilizzo del valore di acquisto dei titoli obbligazionari, anziché del loro valore corrente, fatta eccezione per le perdite durevoli riscontrabili dal conto economico e a condizione che i titoli non vengano ceduti prima della loro scadenza,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare in via strutturale una norma simile a quella in vigore in Francia e Germania;

a promuovere - nell'ambito della proroga degli effetti derivanti dall'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni - una norma volta a prevedere che - ai fini della solvibilità individuale e di gruppo, nonché degli attivi a copertura delle riserve tecniche - le eventuali minusvalenze e plusvalenze latenti su tutte le obbligazioni non siano prese in considerazione. Ciò a condizione che, alla luce dell'evoluzione del portafoglio assicurativo, la cessione di tali titoli non si renda necessaria prima della loro scadenza e che si tenga conto di eventuali perdite di carattere durevole.

9/4865-AR/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Cesario (PT).

La Camera,

premessi che:

appare necessario attenuare l'effetto pro-ciclico delle regole di vigilanza ed evitare che - per neutralizzare l'anomala volatilità dei prezzi dei titoli di Stato che si osserva nel mercato azionario - le compagnie si trovino costrette e ridurre gli investimenti in questi strumenti finanziari;

le misure anticrisi in essere per il settore assicurativo hanno natura straordinaria e sono scadute il 31 dicembre 2011, mentre in Francia e Germania sono state introdotte norme di natura strutturale che determinano uno svantaggio competitivo per le imprese italiane;

si considera opportuna l'introduzione di una previsione normativa che consenta l'utilizzo del valore di acquisto dei titoli obbligazionari, anziché del loro valore corrente, fatta eccezione per le perdite durevoli riscontrabili dal conto economico e a condizione che i titoli non vengano ceduti prima della loro scadenza,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare in via strutturale una norma simile a quella in vigore in Francia e Germania;

a promuovere - nell'ambito della proroga degli effetti derivanti dall'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni - una norma volta a prevedere che, ai fini della solvibilità individuale e di gruppo, nonché degli attivi a copertura della riserve tecniche, le eventuali minusvalenze e plusvalenze latenti su tutte le obbligazioni non siano prese in considerazione. Ciò a condizione che, alla luce dell'evoluzione del portafoglio assicurativo, la cessione di tali titoli non si renda necessaria prima della loro scadenza e che si tenga conto di eventuali perdite di carattere durevole.

9/4865-AR/24. (Testo modificato nel corso della seduta) Fucci (PDL).

La Camera,

premessi che:

con uno strumento legislativo di emergenza e temporaneo già più volte reiterato (da ultimo, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 luglio 2011), sono stati ridotti per il settore assicurativo gli effetti della fortissima volatilità osservata nei mercati finanziari;

in Francia e Germania è stata introdotta da tempo una norma di natura strutturale e continuativa per conseguire i medesimi effetti;

la scadenza del suddetto provvedimento e il perdurare della crisi finanziaria rendono necessario un intervento volto a neutralizzare le ampie oscillazioni dei prezzi osservate nelle scorse settimane per i titoli di Stato italiani;

appare necessario adottare con legislazione primaria una norma che preveda che – ai fini della solvibilità individuale e di gruppo, nonché degli attivi a copertura della riserve tecniche – le eventuali minusvalenze e plusvalenze latenti su tutte le obbligazioni non siano prese in considerazione. Ciò ovviamente a condizione che, alla luce dell'evoluzione del portafoglio assicurativo, la cessione di tali titoli non si renda necessaria prima della loro scadenza e che si tenga conto di eventuali perdite di carattere durevole;

la soluzione sopra indicata è identica alle regole vigenti in Germania, mentre in Francia la normativa è ancora più estesa, in quanto sterilizza anche la volatilità del mercato azionario;

detta soluzione non solo eviterebbe che le nostre compagnie venissero, a differenza di quelle tedesche e francesi, penalizzate ma attenuerebbe anche l'effetto pro-ciclico delle regole di vigilanza;

detta soluzione permetterebbe inoltre di evitare che – per neutralizzare l'anomala volatilità dei prezzi dei titoli di Stato osservata nelle settimane recenti – le compagnie si trovino costrette a ridurre gli investimenti in questi strumenti finanziari, evento non auspicabile visto che nel corso del solo primo trimestre 2012 andranno a scadere titoli del debito sovrano italiano per un ammontare di quasi 300 miliardi di euro;

detta soluzione dovrebbe aver effetto solo fino all'entrata in vigore della direttiva europea Solvency II;

impegna il Governo

a promuovere una modifica legislativa che consenta alle imprese di assicurazioni, ai fini della solvibilità individuale e di quella corretta nonché ai fini della copertura delle riserve tecniche, di tener conto del costo di acquisto dei titoli obbligazionari, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole rilevate a conto economico, a condizione che la cessione dei titoli non si renda necessaria prima della loro scadenza.

9/4865-AR/25. Aracu (PDL).

La Camera,

premessi che:

le misure anticrisi in essere per il settore assicurativo hanno ridotto gli effetti della fortissima volatilità osservata nei mercati finanziari;

l'articolo 15, comma 13 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, considerata l'eccezionale turbolenza nei mercati finanziari, ha consentito ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del predetto decreto, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio o, ove possibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole;

ai sensi del successivo comma 14 per le imprese di assicurazione e riassicurazione le modalità attuative di tali disposizioni sono state stabilite dall'ISVAP con apposito regolamento, che disciplina altresì le modalità applicative degli istituti prudenziali in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche e margine di solvibilità di cui ai Capi III e IV del Titolo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

con comma 15-bis del medesimo articolo, considerata l'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, è stato consentito alle imprese del settore assicurativo, ai fini della verifica della solvibilità corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, per l'esercizio 2010 e fino al 30 giugno 2011, di poter tenere conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea;

entrambi i citati commi 13 e 15-bis prevedono che tali misure, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, possano essere reiterate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

si tratta di uno strumento legislativo di emergenza e temporaneo, a differenza di quanto avvenuto in Francia e Germania che hanno introdotto una norma di natura strutturale e continuativa;

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 luglio 2011 ha, da ultimo, prorogato a tutto l'esercizio 2011 le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 13, 14, 15, 15-bis e 15-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

considerata la scadenza delle disposizioni e visto il perdurare della crisi finanziaria, si rende necessario un aggiustamento dell'attuale normativa che risulta essere insufficiente a neutralizzare le ampie oscillazioni dei prezzi osservate nelle scorse settimane per i titoli di Stato italiani;

sarebbe pertanto indispensabile adottare con legislazione primaria una norma che preveda che, ai fini della solvibilità individuale e di gruppo, nonché degli attivi a copertura della riserve tecniche, le eventuali minusvalenze e plusvalenze latenti su tutte le obbligazioni non siano prese in considerazione, a condizione che, alla luce dell'evoluzione del portafoglio assicurativo, la cessione di tali titoli non si renda necessaria prima della loro scadenza e che si tenga conto di eventuali perdite di carattere durevole;

tale disposizione sarebbe analoga alle norme vigenti in Germania, mentre in Francia la normativa è ancora più estesa, in quanto sterilizza anche la volatilità del mercato azionario;

questa soluzione non solo eviterebbe che le nostre compagnie di assicurazione venissero, a differenza di quelle tedesche e francesi, penalizzate, ma attenuerebbe anche l'effetto pro-ciclico delle regole di vigilanza e, soprattutto, permetterebbe di evitare che, per neutralizzare l'anomala volatilità dei prezzi dei titoli di Stato osservata nelle settimane recenti, le compagnie si trovino costrette a ridurre gli investimenti in questi strumenti finanziari;

nel corso del solo primo trimestre 2012 andranno a scadere titoli del debito sovrano italiano per un ammontare di quasi 300 miliardi di euro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre una normativa strutturale e continuativa in materia di valutazione di titoli obbligazionari detenuti dalle imprese di assicurazioni e di calcolo della solvibilità corretta dei gruppi assicurativi, in analogia alle disposizioni vigenti in Francia e Germania.

9/4865-AR/48. Calgaro, Ciccanti (Tutti UDCptp).

La Camera,

premessi che:

le misure anticrisi in essere per il settore assicurativo hanno ridotto gli effetti della volatilità osservata nei mercati finanziari;

in particolare, considerata l'eccezionale turbolenza nei mercati finanziari, l'articolo 15, comma 13 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha consentito alle imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), ai fini della verifica della solvibilità corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, per l'esercizio 2010 e fino al 30 giugno 2011, di poter tenere conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea;

l'ISVAP, in considerazione del permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari, ha rappresentato l'opportunità di estendere a tutto l'esercizio 2011 l'applicazione delle misure anticrisi di cui al citato articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;

con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 27 luglio 2011, sono state prorogate le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 13, 14, 15, 15-bis e 15-ter, del citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, prevedendone l'applicazione anche per tutto l'esercizio in corso al 2011;

i provvedimenti finora adottati hanno natura straordinaria e sono divenuti inefficaci dal 31 dicembre 2011 a differenza di quanto avviene in Francia e Germania che hanno introdotto una norma di natura strutturale;

in considerazione del perdurare della crisi finanziaria, si renderebbe necessario un aggiustamento della normativa che risulta essere insufficiente a neutralizzare le ampie oscillazioni dei prezzi osservate nelle scorse settimane per i titoli di Stato italiani;

per neutralizzare l'anomala volatilità dei prezzi dei titoli di Stato, le compagnie si troverebbero costrette a ridurre gli investimenti in obbligazioni pubbliche proprio nel momento in cui, secondo il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi, nel primo trimestre del 2012, verranno a scadenza 230 miliardi di obbligazioni bancarie, 300 miliardi di titoli pubblici, e più di 200 miliardi di debito a collaterale;

per evitare una penalizzazione delle imprese di assicurazione nazionali rispetto le concorrenti europee ed attenuare l'effetto pro-ciclico delle regole di vigilanza, sarebbe opportuno, ai fini della solvibilità individuale e di gruppo, nonché degli attivi a copertura della riserve tecniche, che le eventuali minusvalenze e plusvalenze latenti su tutte le obbligazioni non siano prese in considerazione,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, una norma di rango primario, che consenta, in modo permanente, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di poter valutare le obbligazioni nel portafoglio al valore di carico in bilancio anziché al valore di mercato.

9/4865-AR/75. Duilio (PD).

La Camera,

premesso che:

considerato che le misure anticrisi in essere per il settore assicurativo hanno ridotto gli effetti della fortissima volatilità osservata nei mercati finanziari;

considerato che i provvedimenti in vigore, da ultimo il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 luglio 2011, hanno però natura straordinaria, sono scaduti il 31 dicembre 2011 e possono essere reiterati per il 2012 sempre attraverso un decreto del Ministro dell'economia;

valutato che si tratta di uno strumento legislativo di emergenza e temporaneo già più volte reiterato, a differenza di quanto avvenuto in Francia e Germania che hanno introdotto una norma di natura strutturale e continuativa;

considerato che l'adozione di una norma che preveda che, ai fini della solvibilità individuale e di gruppo, nonché degli attivi a copertura della riserve tecniche, le eventuali minusvalenze e plusvalenze latenti su tutte le obbligazioni non siano prese in considerazione permetterebbe di evitare che, per neutralizzare l'anomala volatilità dei prezzi dei titoli di Stato osservata nelle settimane recenti, le compagnie si trovino costrette a ridurre gli investimenti in questi strumenti finanziari;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rendere stabili le misure anticrisi in essere fino al 31 dicembre 2011 per il settore assicurativo, in modo che, ai fini della solvibilità individuale e di gruppo, nonché degli attivi a copertura della riserve tecniche, le eventuali minusvalenze e plusvalenze latenti su tutte le obbligazioni non siano prese in considerazione; ciò a condizione che, alla luce dell'evoluzione del portafoglio assicurativo, la cessione di tali titoli non si renda necessaria prima della loro scadenza e che si tenga conto di eventuali perdite di carattere durevole.

9/4865-AR/108.(Testo modificato nel corso della seduta) Polledri, Reguzzoni, Bitonci (Tutti LNP).